



**Comune di Copparo**  
Provincia di Ferrara

## **Regolamento**

# **MERCATO CONTADINO**

Approvato con delibera di C.C. n. 14 del 29-03-2008

### **Art. 1 - Istituzione -**

E' istituito il mercato contadino ubicato in Copparo capoluogo.

Il mercato si svolge nella giornata di sabato. L'orario può variare in relazione alle stagioni ed è stabilito dal dirigente del sett. AA.PP. previa consultazione con le organizzazioni di categoria.

E' ubicato in Piazza Liberta, nell'area del c.d. listone.

Il mercato potrà essere inoltre svolto in altri luoghi e date in occasione di particolari manifestazioni.

### **Art. 2 - Posteggi -**

Nel mercato sono presenti 11 (undici) posteggi di m 5 x 8.

Il posteggio è comprensivo del mezzo di trasporto

Sarà possibile implementare il numero di posteggi presenti qualora alcuni assegnatari abbiano bisogno di spazi inferiori o si sia verificata la disponibilità di ulteriori aree adiacenti.

### **Art. 3 - Partecipanti -**

Al mercato contadino possono partecipare tutte le imprese agricole ai sensi del D.M.20.11.2007.

Sarà data priorità nell'assegnazione dei posti alle aziende provenienti:

dalla provincia

dalla regione .

### **Art. 4 - Gestione del mercato -**

Il mercato contadino può essere gestito direttamente dal Comune in collaborazione con un comitato formato dalle Associazioni di categoria o dato in gestione a terzi.

L'assegnazione della gestione a terzi avviene attraverso un bando pubblico del Comune. La gestione per il primo anno di istituzione avrà carattere annuale. Successivamente avrà carattere triennale. Il gestore dovrà comunque essere un soggetto appartenente alle categorie previste dall'art.1 dal decreto ministeriale 20 novembre 2007. La gestione sarà regolata da un contratto nel quale saranno contenute le norme relative al disciplinare di funzionamento che sarà formulato e sottoscritto dal comune e dalle Associazioni di categoria del settore agricolo.

Nel caso di gestione a terzi sarà costituito un comitato di vigilanza formato dal comune e dalle Associazioni di categoria.

### **Art. 5 - COSAP -**

Il canone di occupazione di suolo pubblico non sarà dovuto per il primo anno di attività del mercato al fine di incentivarne la partecipazione da parte dei produttori agricoli. Per gli anni successivi sarà determinata sulla base delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale. In caso di concessione della gestione a terzi il canone sarà pagato dal gestore per tutta l'area data in gestione.

### **Art. 6 - Manifestazioni -**

Sarà possibile nell'ambito del mercato effettuare attività ed iniziative dirette alla promozione dei prodotti ed alla conoscenza delle aziende che vi partecipano. In questo caso è sufficiente effettuare una comunicazione preventiva almeno 15 giorni prima della data al Comune.